

Bruxelles, 23 ottobre 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0377(NLE)**

**14564/23
ADD 1**

**AELE 34
EEE 30
N 86
ISL 44
FL 25
MI 886
MAR 131
ENV 1167**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 ottobre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 658 final
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (ispezione delle navi)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 658 final.

All.: COM(2023) 658 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.10.2023
COM(2023) 658 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto
SEE riguardo a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

(ispezione delle navi)

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. [...]

del [...]

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione)¹, quale rettificato in GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/492 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione².
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³, quale rettificato in GU L 234 del 7.8.2014, pag. 15.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni⁴.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione)⁵.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni⁶.

¹ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

² GU L 85I del 27.3.2019, pag. 5.

³ GU L 214 del 19.7.2014, pag. 12.

⁴ GU L 365 del 19.12.2014, pag. 82.

⁵ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.

⁶ GU L 366 del 20.12.2014, pag. 83.

- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2009/728/CE della Commissione, del 30 settembre 2009, con cui si estende, senza limitazioni, il riconoscimento comunitario del registro navale polacco (Polish Register of Shipping)⁷.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2015/669 della Commissione, del 24 aprile 2015, che abroga la decisione 2007/421/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio⁸.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/765/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante modifica del riconoscimento di Det Norske Veritas a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi⁹.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/281/UE della Commissione, del 14 maggio 2014, che concede il riconoscimento dell'UE al registro navale croato in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi¹⁰.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/668 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica il riconoscimento di determinati organismi in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1327 della Commissione, del 1° agosto 2016, che concede il riconoscimento dell'UE al Registro navale indiano in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi¹².
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione della Commissione, del 24.3.2017, che modifica il riconoscimento di Bureau Veritas SA – Registre international de classification de navires et d'aéronefs (BV) a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (C(2017) 1881 final).
- (14) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione della Commissione, del 29.6.2020, che modifica il riconoscimento di Bureau Veritas Marine & Offshore SAS conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2020) 4226 final).
- (15) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1227 della Commissione, del 27 luglio 2021, che modifica il riconoscimento di DNV GL AS in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.

⁷ GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 34.

⁸ GU L 110 del 29.4.2015, pag. 24.

⁹ GU L 338 del 17.12.2013, pag. 107.

¹⁰ GU L 145 del 16.5.2014, pag. 43.

¹¹ GU L 110 del 29.4.2015, pag. 22.

¹² GU L 209 del 3.8.2016, pag. 15.

¹³ GU L 269 del 28.7.2021, pag. 143.

- (16) Occorre integrare nell'accordo SEE l'elenco degli organismi riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (2022/C 466/07)¹⁴.
- (17) Il regolamento (CE) n. 391/2009 stabilisce i criteri di riconoscimento e gli obblighi degli organismi riconosciuti, comprese disposizioni in materia di ammende e penalità di mora.
- (18) Date le circostanze specifiche, vale a dire il fatto che spetta alla Commissione riconoscere gli organismi e che le violazioni ledono l'Unione e i suoi interessi, e viste la complessità e la tecnicità delle procedure di valutazione e di infrazione, l'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe cooperare da vicino con la Commissione e attenderne la valutazione e la proposta d'intervento prima di pronunciarsi sull'applicazione di ammende e penalità di mora agli organismi che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA e la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA.
- (19) Nulla nella presente decisione può essere interpretato nel senso di limitare o altrimenti circoscrivere l'assolvimento degli obblighi che incombono alla Commissione in virtù del diritto dell'Unione in termini di compiti di riconoscimento, valutazione e, se del caso, imposizione di misure correttive o sanzioni agli organismi riconosciuti che non sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA e la cui attività principale non si svolge in uno Stato EFTA
- (20) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,
- HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo del punto 55b (Direttiva 94/57/CE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

"**32009 L 0015**: Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47), modificata da:

 - **32014 L 0111**: Direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014 (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 83)";
2. dopo il punto 55d (Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il testo seguente:

"55e. **32009 R 0391**: Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11), quale rettificato in GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1, modificato da:

 - **32014 R 1355**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 82)

¹⁴ GU C 466 del 7.12.2022, pag. 24.

- **32019 R 0492**: Regolamento (UE) 2019/492 della Commissione, del 25 marzo 2019 (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 5)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 3:
 - i) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati EFTA che desiderano autorizzare un organismo non ancora riconosciuto presentano all'Autorità di vigilanza EFTA una richiesta di riconoscimento corredata di informazioni esaurienti e documenti di prova circa il rispetto da parte dell'organismo dei criteri minimi definiti nell'allegato I e il requisito e il suo impegno a conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e agli articoli 9, 10 e 11. L'Autorità di vigilanza EFTA inoltra poi la richiesta alla Commissione.";
 - ii) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Se la richiesta è presentata da uno Stato EFTA, la Commissione, unitamente allo Stato EFTA in questione e in stretta cooperazione con l'Autorità di vigilanza EFTA, procede alla valutazione degli organismi oggetto della richiesta di riconoscimento al fine di verificarne la conformità e l'impegno a conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1.";
- b) all'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

"Per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, la Commissione esegue i summenzionati compiti in stretta cooperazione con l'Autorità di vigilanza EFTA. Spetta all'Autorità di vigilanza EFTA adottare i provvedimenti preventivi e correttivi del caso nei confronti degli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA. La Commissione comunica all'Autorità di vigilanza EFTA la propria valutazione del caso e una proposta d'intervento.";
- c) all'articolo 6:
 - i) ai paragrafi 1 e 2 è aggiunto il comma seguente:

"Per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, spetta all'Autorità di vigilanza EFTA eseguire i summenzionati compiti assegnati alla Commissione. La Commissione comunica all'Autorità di vigilanza EFTA la propria valutazione del caso e una proposta d'intervento.";
 - ii) al paragrafo 4, dopo i termini "Corte di giustizia delle Comunità europee" sono inseriti i termini "o, per le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA, la Corte EFTA";

- d) all'articolo 7:
- i) al paragrafo 1, lettera c), dopo i termini "della Commissione" sono inseriti i termini "e, per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, la valutazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) al paragrafo 2, lettera a), dopo i termini "della propria valutazione dell'organismo riconosciuto interessato" sono inseriti i termini "e, per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, della valutazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA";
 - iii) al paragrafo 3, dopo i termini "di propria iniziativa" sono inseriti i termini ", su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA, per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA,";
- e) all'articolo 8:
- i) ai paragrafi 1 e 2 è aggiunto il comma seguente:
"Per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, spetta all'Autorità di vigilanza EFTA procedere alla valutazione unitamente allo Stato EFTA in questione e in stretta cooperazione con la Commissione.";
 - ii) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
"Per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, spetta all'Autorità di vigilanza EFTA eseguire i summenzionati compiti assegnati alla Commissione, in stretta cooperazione con la stessa Commissione.";
- f) all'articolo 10:
- i) al paragrafo 1, dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini "o, per gli organismi riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) al paragrafo 4, dopo i termini "di tutti gli Stati membri" sono inseriti i termini "e degli Stati EFTA" e dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini "e, secondo il caso, all'Autorità di vigilanza EFTA";
- g) all'articolo 11:
- i) al paragrafo 5, dopo i termini "gli Stati di bandiera" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) al paragrafo 7, dopo i termini "agli Stati membri" sono inseriti i termini "e agli Stati EFTA";

- h) all'articolo 16, dopo i termini "gli Stati membri" sono inseriti i termini "e gli Stati EFTA".
- 55ea. **32009 D 0728**: Decisione 2009/728/CE della Commissione, del 30 settembre 2009, con cui si estende, senza limitazioni, il riconoscimento comunitario del registro navale polacco (Polish Register of Shipping) (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 34)
- 55eb. **32013 D 0765**: Decisione di esecuzione 2013/765/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante modifica del riconoscimento di Det Norske Veritas a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 107), modificata da:
- Decisione di esecuzione C(2017) 1881 della Commissione, del 24.3.2017
 - Decisione di esecuzione C(2020) 4226 della Commissione, del 29.6.2020
 - Decisione di esecuzione (UE) 2021/1227 della Commissione, del 27 luglio 2021 (GU L 269 del 28.7.2021, pag. 143)
- 55ec. **32014 D 0281**: Decisione di esecuzione 2014/281/UE della Commissione, del 14 maggio 2014, che concede il riconoscimento dell'UE al registro navale croato in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 43)
- 55ed. **32015 D 0668**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/668 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica il riconoscimento di determinati organismi in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 22)
- 55ee. **32015 D 0669**: Decisione (UE) 2015/669 della Commissione, del 24 aprile 2015, che abroga la decisione 2007/421/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 24)
- 55ef. **32016 D 1327**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1327 della Commissione, del 1° agosto 2016, che concede il riconoscimento dell'UE al Registro navale indiano in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 209 del 3.8.2016, pag. 15)
- 55eg. **52022XC1207(01)**: Elenco degli organismi riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (2022/C 466/07) (GU C 466 del 7.12.2022, pag. 24)
- 55f. **32014 R 0788**: Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penali di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6

e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 12), quale rettificato in GU L 234 del 7.8.2014, pag. 15

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) nelle disposizioni attuative dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 391/2009, anziché "Commissione" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA, per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA,";
- b) all'articolo 10, paragrafo 1, dopo i termini "di propria iniziativa" sono inseriti i termini ", su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA, per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA,";
- c) all'articolo 11:
 - i) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Per gli Stati EFTA, la richiesta è presentata all'Autorità di vigilanza EFTA unitamente alle prove documentali di cui al paragrafo 3. L'Autorità di vigilanza EFTA inoltra la richiesta e le prove documentali alla Commissione.";
 - ii) al paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente:

"In caso di richiesta presentata da uno Stato membro dell'UE relativamente ad organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, la Commissione inoltra la richiesta e le relative prove documentali anche all'Autorità di vigilanza EFTA.";
- d) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. L'accesso ai documenti e agli altri elementi di prova del fascicolo istruito dall'Autorità di vigilanza EFTA è disciplinato dalle applicabili norme dell'Autorità di vigilanza EFTA.";
- e) all'articolo 22, paragrafo 4, dopo i termini "alla Corte di giustizia dell'Unione europea" sono inseriti i termini "o alla Corte EFTA per le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA";
- f) all'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), dopo i termini "della Corte di giustizia dell'Unione europea" sono inseriti i termini "o della Corte EFTA per le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA".

Articolo 2

Il testo dei regolamenti (CE) n. 391/2009, quale rettificato in GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1, (UE) n. 788/2014, quale rettificato in GU L 234 del 7.8.2014, pag. 15, e (UE) 2019/492, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014, della direttiva 2009/15/CE, della direttiva di esecuzione 2014/111/UE, delle decisioni 2009/728/CE e (UE) 2015/669, delle decisioni di esecuzione 2013/765/UE, 2014/281/UE, (UE) 2015/688, (UE) 2016/1327 e (UE) 2021/1227, delle decisioni di esecuzione C(2017) 1881 del 24.3.2017 e C(2020) 4226 del 29.6.2020 e

dell'elenco 2022/C 466/07 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...] purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]